DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 19/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2011/633/UE della Commissione, del 15 settembre 2011, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2012/462/UE della Commissione, del 23 luglio 2012, che modifica le decisioni 2002/731/CE, 2002/732/CE, 2002/733/CE, 2002/735/CE e 2006/66/CE e che abroga la decisione 2002/730/CE relativa alle specifiche tecniche d'interoperabilità ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2012/463/UE della Commissione, del 23 luglio 2012, che modifica le decisioni 2006/679/CE e 2006/860/CE relative alle specifiche tecniche di interoperabilità ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012, che modifica le decisioni 2006/861/CE, 2008/163/CE, 2008/164/CE, 2008/217/CE, 2008/231/CE, 2008/232/CE, 2008/284/CE, 2011/229/UE, 2011/274/UE, 2011/275/UE, 2011/291/UE e 2011/314/UE relative alle specifiche tecniche d'interoperabilità ([4]).

(5) La decisione 2012/462/UE abroga la decisione 2002/730/CE della Commissione ([5]), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(6) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1) ai punti 37ab (decisione 2002/731/CE della Commissione) e 37af (decisione 2002/735/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 D 0462**: Decisione 2012/462/UE della Commissione, del 23 luglio 2012 (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 1).»;

2) dopo il punto 37ac (decisione 2008/217/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«37aca. **32012 D 0462**: Decisione 2012/462/UE della Commissione, del 23 luglio 2012, che modifica le decisioni 2002/731/CE, 2002/732/CE, 2002/733/CE, 2002/735/CE e 2006/66/CE e che abroga la decisione 2002/730/CE relativa alle specifiche tecniche d'interoperabilità (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 1).»;

3) al punto 37ad (decisione 2002/733/CE della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32012 D 0462**: Decisione 2012/462/UE della Commissione, del 23 luglio 2012 (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 1).»;

([1]) GU L 256 dell'1.10.2011, pag. 1.
([2]) GU L 217 del 14.8.2012, pag. 1.
([3]) GU L 217 del 14.8.2012, pag. 11.
([4]) GU L 217 del 14.8.2012, pag. 20.
([5]) GU L 245 del 12.9.2002, pag. 1.

4) ai punti 37ac (decisione 2008/217/CE della Commissione), 37ag (decisione 2008/284/CE della Commissione), 37ah (decisione 2008/232/CE della Commissione), 37 dg (decisione 2011/275/UE della Commissione), 37dh (decisione 2011/274/UE della Commissione), 37 g (decisione 2011/229/UE della Commissione) e 37 m (decisione 2008/164/CE della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32012 D 0464**: Decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012 (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 20).»;

5) ai punti 37db (decisione 2008/163/CE della Commissione), 37di (decisione 2011/291/UE della Commissione) e 37 l (decisione 2006/861/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 D 0464**: Decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012 (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 20).»;

6) dopo il punto 37 dl (decisione 2012/757/UE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«37 dm. **32011 D 0633**: Decisione di esecuzione 2011/633/UE della Commissione, del 15 settembre 2011, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie (GU L 256 dell'1.10.2011, pag. 1).»;

7) dopo il punto 37 g (decisione 2011/229/UE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«37ga. **32012 D 0462**: Decisione 2012/462/UE della Commissione, del 23 luglio 2012, che modifica le decisioni 2002/731/CE, 2002/732/CE, 2002/733/CE, 2002/735/CE e 2006/66/CE e che abroga la decisione 2002/730/CE relativa alle specifiche tecniche d'interoperabilità (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 1).»;

8) dopo il punto 37i (decisione 2012/88/UE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«37ia. **32012 D 0463**: Decisione 2012/463/UE della Commissione, del 23 luglio 2012, che modifica le decisioni 2006/679/CE e 2006/860/CE relative alle specifiche tecniche di interoperabilità (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 11).»;

9) il testo del punto 37aa (decisione 2002/730/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2011/633/UE, e delle decisioni 2012/462/UE, 2012/463/UE e 2012/464/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.